



**REGOLAMENTO**

**PER IL FUNZIONAMENTO DELLE**

**COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALE**

**IN MATERIA DI VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**E**

**IN MATERIA DI RIFIUTI**



## INDICE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	Pg. 2
Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALE IN MATERIA DI VALUTAZIONI AMBIENTALI E IN MATERIA DI RIFUITI (COMMISSIONI) .....	Pg. 2
Art. 3 – NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI .....	Pg. 4
Art. 4 – DURATA DELLE COMMISSIONI .....	Pg. 5
Art. 5 – FUNZIONI DELLE COMMISSIONI .....	Pg. 5
Art. 6 – ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI .....	Pg. 6
Art. 7 – COMPITI DEL PRESIDENTE .....	Pg. 7
Art. 8 – COMPITI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI .....	Pg. 7
Art. 9 – COMPITI DELLE SEGRETERIE .....	Pg. 7
Art. 10 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI .....	Pg. 8
Art. 11 – RIUNIONI DELLE COMMISSIONI .....	Pg. 9
Art. 12 – REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE DELLE COMMISSIONI .....	Pg. 9
Art. 13 – SUPPLENZE .....	Pg. 11
Art. 14 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONFERENZE DI SERVIZI .....	Pg. 11
Art. 15 – INCHIESTA PUBBLICA .....	Pg. 11
Art. 16 – DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI .....	Pg. 11
Art. 17 – DECADENZA DALL’INCARICO .....	Pg. 12
Art. 18 – REVOCA DELL’INCARICO .....	Pg. 12
Art. 19 – DOVERI COMPORTAMENTALI E NORME DEONTOLOGICHE .....	Pg. 12
Art. 20 – INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D’INTERESSI .....	Pg. 13
Art. 21 – COMPENSO PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI .....	Pg. 14
Art. 22 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE .....	Pg. 15
Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI .....	Pg. 15
Art. 24 – ABROGAZIONE DEI REGOLAMENTI PREVIGENTI .....	Pg. 15
Art. 25 – ENTRATA IN VIGORE .....	Pg. 15



## PROVINCIA DI FOGGIA

---

### **Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento**

1. Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale delegate dalla Regione Puglia con LL. RR. n. 30/1986, n. 17/2000, n. 17/2007, n. 3/2014, n. 31/2015, n. 9/2016, n. 26/2022 la Provincia di Foggia si avvale di apposite Commissioni Tecniche Provinciale in materia di Valutazioni Ambientali e in materia di Rifiuti, successivamente indicate come Commissioni, quale organo tecnico-consultivo che fornisce il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per la formulazione di pareri nell'ambito dei procedimenti ambientali afferenti al competente Settore provinciale
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle *"Commissioni Tecniche in materia di Valutazioni Ambientali e in materia di Rifiuti"* (di seguito indicato come *"Commissioni"*) ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 07 novembre 2022, n. 26 (*Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*) e della ex L.R. n. 30 del 03/10/1986.
3. Il presente regolamento sostituisce sia il regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.), istituito con deliberazione di Giunta n. 637 del 10/10/2007, oggi *"Commissione Tecnica Provinciale in materia di Valutazioni Ambientali"* nonché, del Comitato Tecnico Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi istituito con deliberazione di Giunta Provinciale n. 564 del 05/03/1987 Comitato Rifiuti, oggi *"Commissione Tecnica Provinciale in materia di Rifiuti"* disciplinandone l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle stesse per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione Puglia con Legge Regionale n. 17/2000 e s.m.i. ed in particolare, in ordine all'esame dei progetti sottoposti ai seguenti procedimenti amministrativi (elenco esemplificativo e non esaustivo):
  - Provvedimento Autorizzatorio Unico ex art. 27-bis D. Lgs. n.152/2006 (L.R. 26/2022);
  - Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza (Livello II);
  - Autorizzazione Integrata Ambientale e relative procedure di riesame;
  - Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 del D.lgs. n.152/2006;
  - Provvedimento di Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale D. Lgs. n. 59/2013;
4. Le Commissioni, qualora ritenuto necessario dal Dirigente del Settore ovvero per questioni di particolare complessità, si esprimono anche in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti, in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs n.152/2006, di autorizzazione agli scarichi ex art. 124 del citato TUA e di ogni altro procedimento disciplinato dal D. Lgs. n. 152/2006.

### **Art. 2 – Composizione delle Commissioni Tecniche in materia di Valutazioni Ambientali e in materia di Rifiuti**

1. Fanno parte delle Commissioni il Dirigente del Servizio Ambiente, senza diritto di voto, che presiede le Commissioni e sovrintende alla organizzazione ed alla direzione dei lavori degli Organi Tecnici-Consultivi.



## PROVINCIA DI FOGGIA

---

2. In caso di assenza del Dirigente, assume la presidenza delle Commissioni il dipendente del Settore con qualifica di “Funzionario Tecnico Titolare di E.Q.” o il dipendente del Settore con qualifica di “Funzionario Tecnico” delegato.
3. Le funzioni di Segretario spettano ad un dipendente con qualifica di “Istruttore Amministrativo o Tecnico” del Settore Ambiente, anch’esso senza diritto di voto.
4. Ai lavori delle Commissioni Tecniche in materia di Valutazioni Ambientali e in materia di Rifiuti partecipa, senza diritto di voto, l’istruttore e/o il responsabile del procedimento della singola pratica, d’ora in avanti “Referente interno”, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 12 del presente regolamento.
5. La Commissione Tecnica in materia di Valutazioni Ambientali è costituita da un max di 9 componenti esterni all’Amministrazione Provinciale mentre la Commissione Tecnica in materia di Rifiuti è costituita da un max di 5 componenti esterni all’Amministrazione Provinciale, sulla base degli esiti di una indagine ricognitiva su scala Regionale e/o Nazionale finalizzata alla individuazione di candidati idonei allo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 5 del presente regolamento, mediante avviso pubblico garantendo il rispetto del principio dell’equilibrio di genere.
6. L’incarico di componente esterno della Commissione è incompatibile con qualsiasi ruolo nella Commissione o Comitato di altra Provincia. Qualora la suddetta incompatibilità si determini in epoca successiva alla nomina, l’accettazione dell’incarico nella Commissione o Comitato di altra Provincia comporta la decadenza dall’incarico di componente esterno della Commissione della Provincia di Foggia.
7. I componenti esterni, esperti in Area Ambientale, devono essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento e specialistica o magistrale) ed iscritti al corrispondente albo professionale da almeno cinque anni e con comprovate competenze nel settore della valutazione tecnica, ambientale, paesaggistica e del diritto ambientale ed in particolare nel settore dei rifiuti, nonché dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente.
8. La composizione delle Commissioni Tecniche è la seguente:
  - A. La Commissione Tecnico-Scientifica in materia di Valutazioni Ambientali di cui al comma 5, è composta da esperti nei seguenti settori:
    - n. 1 esperto in pianificazione urbanistica urbana e territoriale, del paesaggio e ambientale;
    - n. 1 esperto in efficientamento energetico ed energie rinnovabili;
    - n. 1 esperto in impianti industriali ed in particolare in materia ambientale esperto nel settore dei rifiuti ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
    - n. 1 esperto in tutela delle specie biologiche e biodiversità;
    - n. 1 esperto in scienze geologiche, difesa del suolo e idrogeologia;
    - n. 1 esperto in scienze agrarie, forestali e ambientali;
    - n. 1 esperto in salute, igiene pubblica ed epidemiologia ambientale e le figure tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro;
    - n. 1 esperto in diritto ambientale e amministrativo;
    - n. 1 esperto in tutela dei beni culturali ed ambientali.
  - B. La Commissione Tecnico-Scientifica in materia di Rifiuti di cui al comma 5, è composta da esperti nei seguenti settori:
    - n. 1 esperto in chimica industriale e ambientale;
    - n. 1 esperto in impianti industriali ed in particolare in materia ambientale esperto nel settore dei rifiuti ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
    - n. 1 esperto in scienze geologiche, difesa del suolo e idrogeologia;



## PROVINCIA DI FOGGIA

- n. 1 esperto in salute, igiene pubblica ed epidemiologia ambientale e le figure tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro;
- n. 1 esperto in diritto ambientale e amministrativo.

### **Art. 3 – Nomina dei componenti delle Commissioni**

1. La nomina di componente ad una sola delle Commissioni è di natura fiduciaria ed è disposta, a seguito di pubblico avviso, con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi e degli artt. 4, co. 2, e 5, co. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, sulla base di un elenco nominativo di idonei, per ciascuna professionalità laddove presenti, effettuata all'uopo da una commissione interna presieduta da un Dirigente di altro Settore della Provincia di Foggia coadiuvato da due funzionari del Settore Ambiente. A tal fine la commissione interna, allo scadere del termine di presentazione delle domande, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di ordine generale ed alla verifica della presenza di ciascun candidato dei titoli di studio e professionali dichiarati. La valutazione operata è intesa esclusivamente ad individuare il componente della Commissione e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.
2. I componenti delle Commissioni sono nominati tra liberi professionisti, iscritti al relativo Albo Professionale da almeno due anni e con adeguata qualificazione nelle relative materie. Per i pubblici dipendenti, l'affidamento dell'incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001.
3. L'elenco degli idonei rimarrà valido per tutta la durata delle Commissioni al fine di procedere ad eventuali ulteriori nomine derivanti da dimissioni o sostituzioni dei componenti.
4. La durata dell'incarico di componente della Commissione è di tre anni.
5. Nel caso di scadenza del mandato e di ritardo nella conclusione del procedimento di nomina della nuova Commissione, è consentita una proroga massima di 45 giorni per il componente della Commissione uscente.
6. Si può essere componente esperto esterno per un numero massimo consecutivo di mandati pari a due per ogni Comitato/Commissione. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per cause diverse dalle dimissioni.
7. All'atto della nomina, il componente della Commissione si impegna a non assumere, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza, comunque denominate, con imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei pareri espressi dalla Commissione ovvero con Enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, vigilanza o controllo.
8. Qualora i componenti delle Commissioni abbiano intrattenuto nei tre anni precedenti all'accettazione dell'incarico o intrattengano rapporti di consulenza e collaborazione con i Proponenti di progetti in materie diverse da quelle oggetto delle attività delle Commissioni, così come nel caso di professionisti che operino in associazione con altri, laddove i professionisti associati o soci dei componenti intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti di consulenza e/o collaborazione con i Proponenti di progetti in materie diverse da quelle oggetto delle attività delle Commissioni, i componenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente, astenendosi contestualmente da qualsiasi attività istruttoria e dal voto con riferimento al relativo parere.



## PROVINCIA DI FOGGIA

9. All'atto dell'assunzione dell'incarico, i componenti delle Commissioni dovranno produrre idonea dichiarazione di accettazione dell'incarico e delle norme che ne disciplinano il funzionamento in uno con apposita dichiarazione sostitutiva circa l'insussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico de quo ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. La dichiarazione resa e sottoscritta ha valore di autocertificazione, con tutte le conseguenze di natura penale nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
10. Trova in ogni caso applicazione il combinato disposto di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

### Art. 4 – Durata delle Commissioni

1. Le Commissioni restano in carica per la durata di **3 (tre) anni** prorogabili a discrezione dell'Amministrazione. La durata verrà computata dalla data di adozione della Determina Dirigenziale di nomina. Esercitano comunque le loro funzioni fino alla costituzione delle nuove Commissioni.
2. In caso di dimissioni, revoca, decadenza, impedimento di singoli componenti delle Commissioni verificatisi nel corso dell'anno, la nomina del sostituto ha ugualmente effetto fino alla scadenza della durata prevista al punto 1). Nelle more della sostituzione, le Commissioni continuano a svolgere la propria attività anche in assenza del plenum.

### Art. 5 – Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni sono organi collegiali tecnici-consultivi e forniscono il supporto tecnico-scientifico e giuridico necessario all'Autorità competente per i procedimenti contemplati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale. Le Commissioni svolgono, altresì, funzioni di assistenza ai fini dell'istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche che possono insorgere nel corso del procedimento, da effettuarsi in conformità alle norme vigenti e agli indirizzi applicativi, con le seguenti finalità:
  - a) accertare, in via preliminare all'istruttoria, che la Provincia sia effettivamente l'Autorità cui compete la valutazione del progetto, ai sensi della legge regionale, specialmente in caso di interventi che risultano soggetti a titoli autorizzativi sia provinciali che regionali;
  - b) accertare la completezza della documentazione di progetto presentata in allegato all'istanza;
  - c) accertare la corretta indicazione, da parte del proponente, dei titoli necessitanti per la realizzazione ed esercizio dell'opera, nonché delle autorità competenti al rilascio dei relativi atti di assenso comunque denominati;
  - d) accertare la coerenza del progetto/intervento con gli strumenti pianificatori vigenti e i relativi vincoli;
  - e) verificare gli impatti ambientali diretti e indiretti dei progetti sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i diversi fattori sopra citati;
  - f) accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
  - g) valutare le misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti e i sistemi di monitoraggio proposti; individuare, ove occorra, idonee prescrizioni/condizioni ambientali per il contenimento degli impatti;
  - h) effettuare l'analisi tecnica dei contenuti delle osservazioni, delle controdeduzioni e dei pareri, nonché delle risultanze dell'eventuale inchiesta pubblica.



## PROVINCIA DI FOGGIA

2. Ferme restando le competenze dei preposti Uffici provinciali in merito all'istruttoria amministrativa dei progetti, opere ed interventi per i quali la Provincia rilascia autorizzazioni e/o pareri e nulla osta, sulla base delle funzioni in materia ambientale delegate dalla Regione con i precitati dispositivi di legge, la Commissione è l'organo tecnico-consultivo che provvede alla formulazione di pareri tecnici di supporto allo svolgimento delle attività istruttorie in capo agli uffici del competente Settore provinciale.
3. Il parere reso dalle Commissioni è obbligatorio ma non vincolante per l'adozione dei successivi provvedimenti da parte dell'Autorità Competente.

### Art. 6 – Attività delle Commissioni

1. Le attività delle Commissioni sono individuate nelle funzioni di cui all'art. 5 e, in modo esemplificativo, comprendono:
  - a) l'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo dell'istanza;
  - b) l'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (il suolo, il sottosuolo, le acque, l'aria, il paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio) e le interazioni tra questi;
  - c) l'individuazione e proposta di condizioni ambientali per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti dovranno essere supportate da riferimenti legislativi e/o scientifici che ne attestino la congruità con la normativa ed i regolamenti vigenti;
  - d) la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
  - e) l'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente al progetto in esame, e di tutta la documentazione messa a disposizione;
  - f) l'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei profili tecnici di tale documentazione;
  - g) la formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera od intervento proposto, nonché, in caso di valutazione favorevole sulla compatibilità ambientale, sulla conseguente fase di gestione ed esercizio degli impianti.
  - h) Il parere di cui alla lettera g) dovrà essere necessariamente motivato ovvero corredato da riferimenti normativi e/o scientifici che ne giustificano l'esito e ne supportino le eventuali condizioni ambientali in esso contenuto;
  - i) la formulazione di un parere non vincolante nell'ambito degli ulteriori procedimenti ambientali contemplati dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale;
  - j) la formulazione, di un parere non vincolante nell'ambito delle valutazioni di cui all'art. 20, comma 1, e art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - k) l'assistenza ai fini dell'istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche, anche a carattere di contenzioso, che possono insorgere nel corso del procedimento.
2. Le Commissioni si riuniscono secondo le esigenze degli Uffici; è fatta salva la possibilità del Settore di stabilire un calendario ai fini di ottemperare alle necessità operative.
3. La documentazione relativa alle pratiche, una volta inserite all'Ordine del Giorno, sono a disposizione dei componenti delle Commissioni anche nei giorni precedenti la seduta.
4. I componenti delle Commissioni si impegnano a garantire il corretto svolgimento dei lavori delle Commissioni e l'esame tempestivo delle pratiche presenti all'Ordine del Giorno e il rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente per la conclusione dei procedimenti oggetto di valutazione.



## PROVINCIA DI FOGGIA

5. I componenti delle Commissioni si impegnano ad essere disponibili, per qualsivoglia richiesta di parere formulata dai competenti Uffici e Organi dell'Ente. Tali richieste potranno riguardare tutta le Commissioni o singoli componenti delle stesse.

### Art. 7 – Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta le Commissioni Tecniche, ne coordina i lavori e le sedute, assicurando il buon andamento e l'osservanza del presente regolamento. Vigila sul rispetto dei doveri d'ufficio da parte dei componenti delle Commissioni. Vista tutti gli atti conclusivi relativi alle attività delle Commissioni Tecniche.
2. Il Presidente assegna le singole pratiche, per la conseguente formulazione della proposta di parere della Commissione Tecnica in materia di Valutazioni Ambientali o in materia di Rifiuti, nominando un Referente della Commissione con funzioni di relatore e coordinatore, e, qualora necessario, un eventuale gruppo di lavoro.
3. Il Presidente, al momento dell'assegnazione della pratica o con successiva comunicazione, individua i termini per la formulazione della proposta di parere da parte del Referente e del gruppo di lavoro della Commissione in base alla diversa tipologia di procedimenti, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12) dell'art. 12.
4. Il Presidente autorizza la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni, così come quantificati dalle Segreterie.
5. Il Presidente monitora inoltre lo stato di attuazione delle procedure al fine di garantire il rispetto delle tempistiche stabilite dalla normativa ambientale e per l'applicazione delle eventuali decurtazioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
6. Per le funzioni attribuitegli, il Presidente si avvale delle segreterie della Commissione in materia di Valutazioni Ambientali e quella in materia di Rifiuti.

### Art. 8 – Compiti dei componenti delle Commissioni

1. I componenti delle Commissioni sono tenuti a:
  - assicurare la propria presenza alle riunioni delle Commissioni e, in caso di impedimento, a comunicare tempestivamente la propria indisponibilità secondo le disposizioni del comma 3 dell'art. 11 del Regolamento;
  - svolgere i compiti affidati ai sensi del presente regolamento con diligenza professionale secondo i principi di autonomia tecnica e intellettuale, trasparenza e qualità della prestazione;
  - osservare le tempistiche stabilite dalla normativa nello svolgimento delle proprie attività nonché le ulteriori indicazioni fornite dal Presidente della Commissione;
  - dotarsi e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale al Settore Ambiente ed alla segreteria;
  - attestare, a richiesta del Presidente, l'assolvimento dei compiti derivanti dall'incarico conferito predisponendo una apposita relazione sulle attività svolte.

### Art. 9 – Compiti delle segreterie

1. Le segreterie supportano le Commissioni Tecniche nell'espletamento dei compiti affidati dal presente regolamento in assolvimento delle funzioni previste dalla legge. In particolare, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente, il segretario:
  - a) assiste il Presidente nelle sedute delle Commissione Tecniche;



## PROVINCIA DI FOGGIA

- b) predispone l'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni su indicazioni del Presidente;
- c) predispone la convocazione delle rispettive Commissioni e la trasmette ad ogni singolo componente, mediante posta elettronica con valore di notifica, entro 5 giorni dalla data della seduta, salvo situazioni e/o motivazioni d'urgenza;
- d) redige e firma i verbali delle riunioni plenarie delle Commissioni e ne cura la conservazione agli atti con numero progressivo annuale. Il verbale, redatto in forma sintetica, deve riportare l'indicazione dei partecipanti, gli argomenti trattati, la discussione e le conclusioni a cui la Commissione è pervenuta. Il verbale dà inoltre conto dell'intervento di eventuali soggetti terzi ai lavori delle Commissioni, dell'assegnazione delle istruttorie, delle osservazioni dei vari componenti, dell'esito delle votazioni e deve essere approvato dai presenti nella stessa seduta;
- e) redige i verbali delle audizioni e di altre riunioni e ne cura la conservazione;
- f) cura le modalità di redazione e trasmissione dei verbali inerenti ai sopralluoghi autorizzati dal Presidente e ne cura la conservazione;
- g) riceve, predispone ed invia le comunicazioni relative alle attività delle Commissioni;
- h) supporta il Presidente nel monitoraggio e nella verifica del rispetto dei termini assegnati alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza;
- i) quantifica i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni previa verifica, con il Presidente, del diligente e puntuale svolgimento dell'incarico da parte di ciascun Commissario;
- j) trasmette il parere reso dalle Commissioni, al Referente interno assegnatario della pratica.

### **Art. 10 – Organizzazione e funzionamento delle Commissioni**

1. Le Commissioni operano presso la struttura provinciale che svolge le funzioni di Autorità competente nei procedimenti di valutazioni ed autorizzazioni ambientali o in alternativa, secondo le modalità (in presenza o in video-conferenza) di volta in volta ritenute più opportune e stabilite dal Presidente.
2. Il Dirigente o il Funzionario Titolare di E.Q., assegna le singole istanze a specifici Gruppo di Lavoro (GdL) composti da massimo due componenti, scelti in funzione delle specifiche competenze necessarie all'attività istruttoria e della complessità del caso in oggetto, individuando per ciascun gruppo un "Referente della Commissione", con funzioni di relatore e coordinatore. Al momento dell'assegnazione i componenti del GdL dovranno dichiarare eventuali cause di incompatibilità e indisponibilità nella trattazione delle pratiche.
3. La nomina del GdL viene decisa dal Dirigente o dal Funzionario Titolare di E.Q., su proposta del "Referente interno" della pratica e viene comunicata ai componenti individuati anche per via telematica con valore di notifica.
4. Nell'atto di nomina è indicato il nominativo del "Referente della Commissione" e del componente il GdL, nonché il termine entro cui il GdL deve presentare una proposta di parere da sottoporre alla valutazione collegiale della Commissione.
5. In caso di inerzia o inattività di un GdL o di un componente dello stesso, ovvero in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente regolamento nonché dalla legge, il Dirigente o il Funzionario Titolare di E.Q., informato il referente del GdL, riporta la competenza in capo alla Commissione e muove formale rilievo all'interessato.
6. Il GdL svolge l'attività istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune, eventualmente effettuando sopralluoghi preventivamente autorizzati dal Dirigente o dal Funzionario Titolare di E.Q..
7. Il Referente della Commissione ed il componente il GdL all'uopo nominato, sono responsabili dell'istruttoria tecnica che si conclude con una proposta di parere che viene trasmessa alla



## PROVINCIA DI FOGGIA

segreteria e al referente interno almeno tre giorni prima della seduta in cui la discussione della pratica è all'ordine del giorno. In casi di motivata urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno. Il referente del GdL, in caso di impedimento, può a sua volta delegare le sue funzioni al membro del medesimo GdL.

8. La proposta di parere costituisce il documento necessario per la discussione e decisione in merito alle questioni ambientali dell'intervento oggetto di valutazione nelle sedute delle Commissioni. A tal fine, la proposta di parere deve riportare le considerazioni istruttorie e le eventuali proposte di condizioni ambientali/prescrizioni e/o raccomandazioni individuate dalla Commissione ai fini degli aspetti ambientali dell'intervento e/o ai fini del rilascio dei provvedimenti ambientali contemplati dal d.lgs. n. 152/2006 nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale.
9. Qualora lo ritenga necessario e nel rispetto delle fasi procedurali scandite dalle norme di settore, anche sulla base delle osservazioni pervenute e sulle risultanze degli incontri istruttori, la Commissione formula una proposta di richiesta di integrazioni.
10. La proposta di parere in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento oggetto di valutazione è l'atto che conclude l'istruttoria da parte della Commissione e deve essere formulata entro il termine stabilito dal Presidente all'atto dell'assegnazione della pratica o con successiva comunicazione, fatte salve le eventuali sospensioni o interruzioni dei termini del procedimento.

### Art. 11 – Riunioni delle Commissioni

1. Il calendario delle riunioni plenarie delle Commissioni e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente. Il Segretario redige il verbale della riunione con l'elenco dei partecipanti.
2. Le sedute non sono pubbliche e si svolgono secondo le esigenze degli Uffici. Il Presidente ha facoltà di procedere a convocazioni straordinarie in presenza di particolari esigenze organizzative o di ragioni di urgenza ai fini della definizione di talune pratiche.
3. In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti, questi devono darne avviso alla Segreteria della Commissione di riferimento almeno tre giorni prima della seduta indetta, salvo che l'impedimento sia insorto nei tre giorni precedenti la data della riunione, nel qual caso la comunicazione va fatta con la massima tempestività. Resta fermo quanto stabilito al successivo art. 17 e 18 del presente regolamento.
4. Le Commissioni assumono le proprie determinazioni nell'ambito dello svolgimento di periodiche riunioni plenarie.
5. Nelle riunioni plenarie:
  - a) il Referente interno di cui all'art. 2 riferisce sulla pratica oggetto di assegnazione alla Commissione;
  - b) il Referente della Commissione assegnatario della singola pratica relaziona sugli esiti dell'attività istruttoria svolta autonomamente o con l'ausilio dell'eventuale gruppo di lavoro a supporto individuato dal Presidente all'atto della assegnazione, nonché sulle conclusioni della proposta di parere;
  - c) la Commissione approva i pareri di cui all'articolo 6 comma 1, lettere g), h) ed i;
  - d) si svolgono gli eventuali approfondimenti o integrazioni istruttorie che si rendessero necessari e si esaminano particolari problematiche emerse nel corso dell'attività istruttoria, escludendo l'esame documentale ed istruttorio condotto dai Componenti delle Commissioni con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 10 prima ed al di fuori delle sedute plenarie.

### Art. 12 – Regolamentazione delle sedute plenarie delle Commissioni



## PROVINCIA DI FOGGIA

---

1. Le sedute dell'assemblea plenaria sono convocate dal Presidente a mezzo posta elettronica certificata o tramite posta elettronica avente valore di notifica, per il tramite dell'ufficio di segreteria almeno 5 giorni prima della seduta e possono essere svolte anche con la modalità della videoconferenza. In casi di dimostrata urgenza, tale termine potrà essere motivatamente ridotto.
2. Il Referente interno riferisce alla Commissione su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta ed assicura altresì, il supporto organizzativo alle attività della Commissione con riferimento ad ogni singola pratica.
3. Al momento dell'assegnazione delle singole pratiche i componenti della Commissione dovranno dichiarare la sussistenza di eventuali e motivate cause di incompatibilità e indisponibilità alla trattazione di ciascuna di esse.
4. L'esame istruttorio delle pratiche viene svolto conformemente all'ordine di acquisizione al protocollo generale, salvo deroghe motivate da ragioni di urgenza e di pubblico interesse, debitamente rappresentate su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno. La Commissione può chiedere integrazioni e chiarimenti relativi alla documentazione prodotta, nel rispetto delle fasi procedurali scandite dalle norme di settore; in tal caso, l'esame del progetto proseguirà nella prima seduta utile successiva alla presentazione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti.
5. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. Qualora le Commissioni non siano validamente costituite, si procede ad una nuova convocazione. Quando le sedute non possono avere luogo per mancanza del numero legale, ciò deve risultare dal verbale. Le sedute si svolgono in modalità riservata e non sono aperte al pubblico.
6. Su richiesta delle Commissioni o dell'istante, è prevista l'audizione dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate o dei soggetti proponenti che hanno facoltà di essere coadiuvati da tecnici di propria fiducia. Degli esiti dell'audizione deve essere redatto apposito verbale ove necessitante. In ogni caso durante la discussione è ammessa unicamente la presenza dei componenti della Commissione, del Presidente, del segretario verbalizzante e del Referente interno.
7. Hanno diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto, i funzionari e dirigenti dell'ARPA, dell'ASL o di altri Enti Competenti in materia.
8. Al momento del voto ed ai fini della validità di esso, non possono essere presenti nella sala delle adunanze altre persone all'infuori dei componenti della Commissione di riferimento e del segretario Verbalizzante, del Presidente e del Referente interno.
9. I componenti che hanno dichiarato la propria incompatibilità non possono presenziare alla discussione della pratica in relazione alla quale sussista l'incompatibilità e pertanto non concorrono alla formazione del quorum strutturale. In caso di necessità del contributo tecnico di un componente dichiarato incompatibile, lo stesso potrà essere sostituito dal corrispondente esperto nel settore professionale di riferimento laddove presente ad una delle Commissioni.
10. Le Commissioni deliberano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Il voto discorde deve essere motivato. Non è consentito il voto di astensione. Nel caso un componente della Commissione non intenda partecipare alla votazione è tenuto a dichiararne anticipatamente i motivi prima delle operazioni di voto e quindi ad abbandonare la seduta. In caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, il parere si intende approvato così come proposto dal Referente della Commissione assegnatario.



## PROVINCIA DI FOGGIA

11. Ciascun parere firmato dai componenti delle Commissioni, nonché il relativo elenco dei presenti con indicazione del voto espresso, dovrà essere firmato anche dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trasmessi alla Segreteria di riferimento del Settore Ambiente.
12. La durata complessiva per la valutazione delle pratiche da parte delle Commissioni, per l'espressione definitiva del proprio parere, **è fissata in massimo 30 giorni** dalla data di assegnazione della stessa al Referente della Commissione, fatto salvo l'eventuale richiesta di integrazioni che sospende il termine assegnato e che riprenderà a decorrere dalla data di trasmissione da parte delle Segreterie delle integrazioni inoltrate dal proponente.

### Art. 13 – Supplenze

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono temporaneamente svolte da un Funzionario Tecnico del Settore Ambiente.
2. In caso di impedimento temporaneo del Referente della Commissione, questi può delegare le sue funzioni al componente del gruppo di lavoro nominato dal Presidente ai sensi dell'art. 7 comma 3.

### Art. 14 – Partecipazione alle sedute di conferenze di servizi

1. Qualora richiesto e ritenuto necessario dal Presidente, il Referente della Commissione assegnatario della pratica o altro componente delle Commissioni può assistere ai lavori della seduta di Conferenza di Servizi.
2. Ai fini della maturazione del compenso, la partecipazione alla seduta della Conferenza di Servizi equivale alla partecipazione ad una seduta plenaria della Commissione.

### Art. 15 – Inchiesta pubblica

1. L'inchiesta pubblica, disposta ai sensi dell'art. 24 bis del D. Lgs. n. 152/2006, come introdotto dal D. Lgs. n. 104/2017, è presieduta dal Presidente della Commissione che può delegare a ciò il Referente interno.
2. All'inchiesta pubblica partecipa il componente del gruppo di lavoro (GdL) a cui è stata assegnata l'istruttoria. Sono invitati inoltre, coloro che hanno presentato osservazioni e/o pareri; a ciascuno viene data l'opportunità di esprimere considerazioni e al proponente del progetto la possibilità di replica.
3. Della pubblica inchiesta è redatto un verbale con le modalità previste per le riunioni plenarie.
4. Ai fini della misura del compenso spettante ai componenti delle Commissioni l'inchiesta pubblica equivale a una seduta plenaria della Commissione.

### Art. 16 – Dimissioni e sostituzione dei componenti delle Commissioni

1. Le dimissioni di un componente delle Commissioni nominato sono presentate con pec al Dirigente del Settore Ambiente.
2. Il componente dimissionario è tenuto a presentare in allegato alle dimissioni una relazione sullo stato di attuazione delle istruttorie non ancora concluse delle quali è referente, evidenziando eventuali criticità connesse ai procedimenti in questione, ed in particolare le motivazioni di eventuali ritardi nella chiusura del procedimento.
3. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento in cui vengono protocollate ed hanno effetto immediato senza necessità della loro accettazione.



## PROVINCIA DI FOGGIA

4. Ai fini della sostituzione del dimissionario, il Dirigente del Settore Ambiente procede alla nomina del nuovo componente della Commissione sulla base delle candidature già pervenute ovvero, in caso di mancanza di profili ritenuti idonei, previa attivazione della procedura di cui all'art. 2 comma 5 del presente regolamento.

### Art. 17 – Decadenza dall'incarico

1. I componenti delle Commissioni di cui al presente Regolamento restano in carica fino alla scadenza prevista all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento fermo restando che, alla scadenza, al fine di garantire la continuità delle funzioni restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti, salvo proroghe di cui all'art. 4 comma 1.
2. Il componente della Commissione che risulti assente per tre sedute consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente. Inoltre, i componenti delle Commissioni devono assicurare comunque, nel corso dell'anno solare, un numero di presenze alle sedute plenarie della Commissione non inferiore al 70%. Per assenze superiori al 30% e in ogni caso per assenze superiori al 50% delle sedute plenarie, il Presidente della Commissione provvede alla revoca dell'incarico ai sensi del successivo art. 18 comma 1 lett. d) e alla sostituzione del componente.
3. I componenti della Commissione decadono dall'incarico nel caso in cui, nell'esercizio delle loro funzioni emerga un conflitto, reale o potenziale, con interessi di natura personale o professionale, tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività richieste nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, la decadenza è disposta con atto del Dirigente del Settore Ambiente. La Commissione può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum.

### Art. 18 – Revoca dell'incarico

1. La revoca dell'incarico di componente della Commissione è disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, nei seguenti casi:
  - a) a seguito di gravi inadempienze o ritardi rispetto ai compiti affidati e delle tempistiche assegnate che comportino ingiustificati superamenti dei termini di conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente;
  - b) in caso di perdita dei requisiti soggettivi richiesti ai fini della nomina;
  - c) in caso di comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente regolamento e in particolare dall'art. 19, accertati dal Presidente della Commissione;
  - d) In caso di assenze superiori al 30% delle sedute della Commissione, o comunque in caso di assenze superiori al 50% delle sedute plenarie, su base annua dell'anno solare;
  - e) nei casi di accertata violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del d.lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e nei casi previsti dalla legge per la sospensione dai pubblici uffici;



## PROVINCIA DI FOGGIA

2. La revoca ha effetto dalla data indicata nel provvedimento che viene notificato all'interessato tramite pec ed inviato, per conoscenza, ai componenti della Commissione. La Commissione può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum.

### **Art. 19 – Doveri comportamentali e norme deontologiche**

1. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti della Provincia di Foggia. A tal fine, il codice di comportamento dei dipendenti provinciali approvato con D.G.P. n. 163/2016 e ss.mm.ii. è consegnato ai componenti all'atto della loro nomina. Essi sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle attività oggetto degli incarichi affidati.
2. I componenti delle Commissioni non possono chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti.
3. I componenti si impegnano a comunicare al Presidente della Commissione, mediante pec corredata da copia della relativa documentazione, l'emissione a proprio carico di provvedimenti sanzionatori disciplinari, amministrativi e/o penali, ivi inclusa l'eventuale ricezione di avvisi di garanzia anche relativi a fatti non inerenti allo svolgimento dell'incarico affidato, entro cinque giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza. Negli stessi termini è tenuto a dare comunicazione di ogni possibile conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, diretto o relativo a parenti e affini entro il terzo grado nonché a soci o associati in studi professionali.
4. I componenti si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale.

### **Art. 20 – Inconferibilità, incompatibilità e conflitto d'interessi**

1. Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico di componente della Commissione coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero siano stati rinviati a giudizio per uno dei reati indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, o per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.
2. L'incarico di componente della Commissione è incompatibile con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni ovvero con Enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, vigilanza o controllo.
3. I componenti decadono dall'incarico nel caso in cui l'esercizio delle loro funzioni si ponga in conflitto, in essere o potenziale, con interessi di natura personale o professionale, tali da compromettere l'imparzialità e l'obiettività richiesta ai componenti della Commissione.
4. In particolare, costituisce ipotesi di conflitto di interesse rilevante intrattenere, in costanza di incarico, rapporti di collaborazione o consulenza svolti anche a titolo gratuito, con imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, controllo o vigilanza. Nei casi previsti dal presente comma, la decadenza è disposta previa sospensione immediata con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente.
5. Qualora i componenti delle Commissioni abbiano intrattenuto nei tre anni precedenti all'accettazione dell'incarico o intrattengano rapporti di consulenza e collaborazione con i Proponenti i progetti in materie diverse da quelle oggetto delle attività della Commissione, così come nel caso di professionisti che operino in associazione con altri, laddove i professionisti associati o soci dei componenti intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti di consulenza e/o



## PROVINCIA DI FOGGIA

collaborazione con i Proponenti di progetti in materie diverse da quelle oggetto delle attività della Commissione, i componenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente, astenendosi contestualmente da qualsiasi attività istruttoria e dal voto con riferimento al relativo parere.

6. I componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare, all'atto della nomina, ovvero nel corso dell'espletamento dell'incarico, eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi.
7. Per tutti i componenti delle Commissioni trova in ogni caso applicazione il combinato disposto di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*".

### Art. 21 – Compenso per i componenti delle Commissioni

1. L'incarico di componente esterno della Commissione prevede la corresponsione di un'indennità di presenza pari a **100,00 euro** per ogni seduta plenaria. Ai fini del riconoscimento del gettone di presenza dovrà essere approvato almeno un parere conclusivo riconducibile ai procedimenti di cui al successivo comma 2.
2. Al Referente della Commissione assegnatario ed ai componenti dell'eventuale gruppo di lavoro (GdL) spetta un compenso così quantificato:
  - a) **€. 250,00** (Euro duecentocinquanta/00) per ogni parere conclusivo reso nell'ambito di procedure VIA – PAUR ed AIA (da intendersi comprensivo dell'eventuale valutazione di incidenza ambientale e della eventuale valutazione del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ex D.P.R. 120/2017);
  - b) **€. 150,00** (Euro centocinquanta/00) per ogni parere conclusivo reso nell'ambito di procedure di Verifica di Assoggettabilità a VIA, Autorizzazione alle emissioni, Autorizzazione agli scarichi, Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 per impianti di gestione rifiuti; VincA Livello II (valutazione appropriata);
  - c) **€. 100,00** (Euro cento/00) per ogni parere conclusivo reso nell'ambito di procedure di riesame;
  - d) **€. 100,00** (Euro cento/00) per ogni parere conclusivo reso nell'ambito di procedure di ottemperanza; le verifiche di ottemperanza relative alle prescrizioni di condizioni ambientali indicate dalle Commissioni sono ordinariamente assegnate al medesimo Referente ed eventuale GdL che ha istruito la pratica dalla quale sono discese le prescrizioni;
  - e) **€. 150,00** (Euro centocinquanta/00) per ogni parere conclusivo reso nell'ambito delle ulteriori procedure contemplate dalla parte seconda del d. Lgs. n. 152/2006, nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale.
3. I compensi sopra riportati sono comprensivi di IVA, cassa previdenziale ed ogni eventuale onere a carico dell'Ente e sono finanziati su base annuale in misura complessivamente non superiore all'ammontare degli oneri istruttori per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per i procedimenti di cui al D. Lgs. n. 152/2006, versati dai proponenti nel bilancio provinciale ed introitati nel capitolo di entrata E68500, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per le finanze dell'Ente.
4. Non sono riconosciute le spese di viaggio.
5. Spetta, inoltre, un importo lordo pari al gettone di presenza stabilito al comma 1 per i sopralluoghi e le missioni all'interno del territorio provinciale, al quale si aggiunge il rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità e misure previste per le missioni dei dipendenti provinciali.



## **PROVINCIA DI FOGGIA**

6. Ai componenti che partecipano alle sedute di Conferenze di Servizi spetta il gettone di presenza di cui al comma 1.
7. Decorsi giorni 15 dalla scadenza del termine richiamato al comma 12 dell'art. 12 del presente regolamento, per l'espressione definitiva del proprio parere, si applica una decurtazione quantificata del 50% dell'importo di cui al comma 2.
8. Alla liquidazione dei compensi si provvede, di regola, con cadenza semestrale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
9. Al personale dipendente è garantito, se dovuto, il compenso per lavoro straordinario.

### **Articolo 22 – Disposizioni Finanziarie**

1. Le spese previste dal presente regolamento vengono effettuate nei limiti di quanto accertato per i versamenti relativi alle tariffe istruttorie versate dai proponenti.
2. Il Dirigente del Settore Ambiente predispone un programma annuale di coerenza delle previsioni di entrata e spesa per il funzionamento della Commissione.

### **Art. 23 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni in conseguenza della emanazione di direttive della Regione Puglia circa modalità e criteri di attuazione delle diverse procedure di cui al D. Lgs. n. 152/2006, alla L.R. n. 26/2022 ed alla ex L.R. n. 30/1986.
2. I vigenti Comitati Tecnici Provinciali cesseranno le loro attività contestualmente alla nomina dei nuovi componenti delle Commissioni Tecniche Provinciale per le materie ambientali.
3. I compensi di cui all'art. 21 del presente regolamento si applicheranno ai componenti delle Commissioni Tecniche individuati a seguito degli avvisi da pubblicarsi in applicazione del presente regolamento.

### **Art. 24 – Abrogazione dei Regolamenti Previgenti**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce i previgenti Regolamenti Provinciali.

### **Art. 25 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 124 del TUELL.